

Maltempo – Chi copre i danni?

Ogni anno, la Svizzera è colpita da episodi di maltempo che possono verificarsi in qualsiasi regione. Ma che ne è della responsabilità assicurativa?

Prima dell'esecuzione di lavori, spesso vengono concordati prezzi fissi (all'unità, globali o forfetari) con il committente. In caso di situazioni straordinarie o di caso fortuito, può succedere che l'opera non possa essere consegnata al prezzo pattuito o nei termini previsti. Il Codice delle obbligazioni e la norma SIA 118, Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione, contengono regole in proposito.

1. Codice delle obbligazioni (CO)

In caso di accordi, offerte o contratti orali senza accordo individuale, valgono i seguenti estratti dal Codice delle obbligazioni.

- **Retribuzione**

«Art. 373

- 1 *Se la mercede dell'opera fu preventivamente determinata a corpo, l'imprenditore è tenuto a compiere l'opera per detta somma e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva preveduto.*
- 2 *Qualora per altro delle circostanze straordinarie che non potevano essere prevedute o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al momento della stipulazione del contratto, impedissero o rendessero oltremodo difficile il compimento dell'opera, è in facoltà del giudice di concedere secondo il suo prudente criterio un aumento del prezzo o la risoluzione del contratto.»*

- **Termini**

«Art. 103

- 1 *Il debitore in mora deve risarcire il danno per il tardato adempimento ed è responsabile anche del caso fortuito.*
- 2 *Egli può sottrarsi a tale responsabilità provando che la mora avvenne senza alcuna colpa da parte sua o che il caso fortuito avrebbe colpito in danno del creditore l'oggetto dovuto anche se l'obbligazione fosse stata adempita in tempo debito.»*

- **Distruzione dell'opera**

«Art. 376

- 1 *Se, prima della consegna al committente, l'opera perisce per caso fortuito, l'appaltatore non può pretendere né la mercede del suo lavoro, né il rimborso delle sue spese, a meno che il committente fosse in mora a riceverla.*
- 2 *La perdita della materia così perita è a carico del contraente che l'ha fornita.»*

2. Norme SIA

In caso di contratti scritti che menzionano la norma SIA 118, valgono le disposizioni ivi contenute che riportiamo qui di seguito.

- **Retribuzione**

Art. 59

L'imprenditore ha diritto a una retribuzione supplementare quando **circostanze straordinarie impossibili da prevedere** o escluse dalle premesse contrattuali (allagamenti, sismi, tempeste, fughe di gas, temperatura sotterranea elevata, radioattività, misure restrittive dell'autorità, violazione della pace del lavoro ecc.) impediscono o rendono particolarmente difficile l'esecuzione.

Art. 60

Qualora **condizioni atmosferiche sfavorevoli** come pioggia, vento, caduta di neve, gelo o formazione di ghiaccio richiedano misure speciali o causino l'interruzione temporanea del cantiere, **l'imprenditore può esigere una retribuzione supplementare solo se convenuto prima.**

- **Termini**

Art. 96

Se l'esecuzione si protrae oltre il previsto, **senza alcuna responsabilità da parte dell'imprenditore** e sebbene egli abbia adottato le ulteriori misure del caso, **i termini contrattuali vengono prorogati in maniera adeguata.** L'imprenditore ha diritto alla proroga solo se ha **avvisato tempestivamente la direzione dei lavori** del ritardo e delle sue cause (calamità naturali, violazione della pace del lavoro, forniture ritardate, ritardo di un coimprenditore, provvedimenti decisi dall'autorità ecc.)

- **Distruzione dell'opera**

Art. 187

Se, **prima del collaudo**, l'opera viene distrutta **per caso fortuito** e la distruzione ne ha reso impossibile l'esecuzione, il contratto viene estinto d'ufficio. Se l'esecuzione è ancora possibile, ogni parte può recedere dal contratto se non può far fronte al ripristino dell'opera. In questo caso, nessuna delle parti deve corrispondere all'altra un indennizzo per mancato guadagno o per altri danni derivanti dall'estinzione anticipata del contratto.

Se invece il contratto prosegue, **l'imprenditore può pretendere la retribuzione delle prestazioni già fornite e trattenere gli acconti ricevuti solo se previsto dal contratto di appalto.**

In caso di forza maggiore (guerra, insurrezioni, catastrofi naturali ecc.), **l'imprenditore ha diritto a un'adeguata retribuzione delle prestazioni fornite prima della distruzione dell'opera.**

3. Conclusioni

Non è possibile prevedere quando e dove esattamente si verificheranno danni da maltempo. Ogni caso è diverso, per cui è necessario considerare le circostanze concrete di ogni singola situazione.

Gli articoli del Codice delle obbligazioni e della norma SIA 118 qui presentati non sono completi, ma indicano chiaramente che nella fase di svolgimento dei lavori è in genere responsabile l'impresa assuntrice oppure va richiesto un rimborso, il che è però un'operazione onerosa. L'impresa assuntrice assume il rischio da sola o stipula **un'assicurazione per eventi imprevisi durante l'esecuzione dei lavori.**